



STATUTO

FONDAZIONE CARIVIT



VITERBO
ANNO 2026

Statuto

Fondazione Carivit

Anno 2026

Approvato dal Ministero del Tesoro con provvedimento del 28 luglio 2000 n. 307026.
Coordinato con le modifiche approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimenti del 7 dicembre 2005 n. 133737, del 21 novembre 2013 n. 83559, del 28 gennaio 2016 n. 9280 e del 13 maggio 2026 n. 21660.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Denominazione, origine e sede	4
Art. 2 Natura e autonomia della Fondazione	4
Art. 3 Programmazione e gestione dell'attività istituzionale	4
Art. 4 Regolamenti	5
Art. 5 Composizione e gestione del patrimonio	6
Art. 6 Destinazione del reddito	7

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7 Organi della Fondazione	8
Art. 8 Assemblea dei Soci: composizione	8
Art. 9 Soci: requisiti e cause di ineleggibilità	9
Art. 10 Soci: verifica disponibilità nuove nomine	9
Art. 11 Competenze dell'Assemblea	9
Art. 12 Assemblea: presidenza e deliberazioni Art. 13 Collegio dei Proviviri	10
Art. 14 Gli organi di governo e di controllo e cause di ineleggibilità	11
Art. 15 Consiglio di Indirizzo: composizione e requisiti dei componenti	12
Art. 16 Consiglio di Indirizzo: procedure di nomina e durata	13
Art. 17 Consiglio di Indirizzo: competenze	14
Art. 18 Consiglio di Indirizzo: riunioni e deliberazioni	15
Art. 19 Consiglio di Amministrazione: composizione, requisiti e durata	16
Art. 20 Consiglio di Amministrazione: riunioni e deliberazioni	17
Art. 21 Consiglio di Amministrazione: competenze	17
Art. 22 Presidente della Fondazione	18
Art. 23 Collegio dei Sindaci	18

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24 Indennità	19
Art. 25 Incompatibilità	19
Art. 26 Decadenza	21
Art. 27 Conflitto d' interessi	21
Art. 28 Segretario generale – Personale	22

TITOLO IV -BILANCIO, DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE,
LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Art. 29	Bilancio	22
Art. 30	Libri e scritture contabili	23
Art. 31	Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali	23

TITOLO V – SCIOGLIMENTO

Art. 32	Scioglimento degli organi, liquidazione e devoluzione del patrimonio	25
---------	--	----

NORME TRANSITORIE

Art. 33		25
---------	--	----

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Denominazione, origine e sede

1. La FONDAZIONE CARIVIT, trae origine dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, fondata il 1° settembre 1854 da privati cittadini i quali, apportando propri conferimenti patrimoniali, liberamente si associarono a vantaggio della realtà socioeconomica viterbese.
2. La Fondazione ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218.
3. La Fondazione ha sede in Viterbo, Palazzo Brugiotti, via Cavour 67, ha durata illimitata e svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della Provincia di Viterbo. La Fondazione può operare al di fuori di tale limite territoriale per iniziative rilevanti per gli scopi statutari, nonché per iniziative nazionali o internazionali di carattere umanitario ovvero promosse o coordinate dall'ACRI.

Art. 2

Natura e autonomia della Fondazione

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto legislativo 17.5.1999, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.
2. La Fondazione opera libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia e rappresenta uno strumento di realizzazione di utilità sociale per il territorio della Provincia di Viterbo. Il rapporto con gli interlocutori pubblici e privati che sono espressione delle realtà locali è improntato a spirito di collaborazione, nella salvaguardia delle rispettive prerogative.
3. La Fondazione esprime capacità programmatiche e progettuali a favore della crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali. Essendo radicata nel territorio essa è in grado di comprenderne i bisogni e le esigenze, individuando le proprie strategie di azione, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.

Art. 3

Programmazione e gestione dell'attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione, in piena libertà e indipendenza e anche mediante il confronto e la interazione con le comunità locali, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi dall'art. 1, comma 1 lett. c) bis, d. lgs. 17.5.1999 n. 153. Il Consiglio di Indirizzo sceglie nell'ambito dei settori ammessi, secondo le modalità stabilite dalla legge, i settori rilevanti nei quali la Fondazione opera in via prevalente. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza. La Fondazione, nell'interesse esclusivo delle comunità viterbesi, opera sulla base di criteri di imparzialità e parità di

trattamento. Determina le modalità operative più idonee per lo svolgimento della propria attività istituzionale, che realizza con iniziative sia proprie sia promosse da terzi.

3. La Fondazione assicura la trasparenza della propria attività, rendendo pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.
4. La Fondazione opera secondo strumenti e metodi di programmazione annuale e pluriennale con particolare riferimento alla individuazione dei settori a maggior rilevanza sociale.
5. La Fondazione agisce secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di prudente gestione per assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, in modo da realizzare una equilibrata destinazione dei propri proventi.
6. La Fondazione può esercitare, con contabilità separata, imprese la cui attività sia strumentale per la diretta realizzazione degli scopi statutari, esclusivamente nei settori rilevanti, scelti a norma dell'art. 17, lettera g) dello statuto; può altresì detenere partecipazioni di controllo di enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese.
7. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo in enti e società anche diversi da quelli indicati nel comma precedente, nel rispetto dei criteri previsti per la migliore gestione del patrimonio.
8. La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria né svolgere funzioni creditizie, sotto qualsiasi forma.
9. E' esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, imprese sociali, cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero e cooperative sociali.
10. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

Art.4

Regolamenti

1. Le attività della Fondazione dirette al perseguimento degli scopi statutari, le modalità di gestione del patrimonio e le procedure di nomina comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo, su proposta dell'Organo di amministrazione.
2. Il regolamento relativo all'attività istituzionale, definito in coerenza con i contenuti della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d'intesa, disciplina le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza delle attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'Organo di indirizzo, su proposta dell'Organo di amministrazione, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum.
4. Il regolamento concernente le procedure di nomina del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, comprende anche quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare una adeguata presenza di genere e la trasparenza delle nomine e delle relative

procedure.

Art. 5

Composizione e gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dai cespiti mobiliari e immobiliari esistenti alla data di approvazione dello Statuto, si incrementa per effetto di:
 - a) accantonamenti a riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
 - c) accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dal Consiglio d'Indirizzo, secondo i criteri previsti nel regolamento interno, con autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.
2. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate direttamente a patrimonio qualora le minusvalenze vengono imputate al conto economico si applica il disposto dell'art. 9, comma 4, del d. lgs. 17.5.1999, n. 153.
3. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza, economicità e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
5. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
6. Fermo l'obiettivo del mantenimento del patrimonio, le scelte di spesa, sia erogative che di struttura, tengono conto della stabilizzazione delle erogazioni nel tempo.
7. La gestione del patrimonio può essere esercitata direttamente con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione.
8. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della relativa struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.
9. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.
10. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio di cui al precedente art. 4 comma 3, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4,

commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

11. La gestione del patrimonio mobiliare può essere affidata in tutto o in parte ad intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, sulla base dei criteri generali individuati preventivamente dal Consiglio di Indirizzo, nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 6

Destinazione del reddito

1. La Fondazione destina il reddito, come definito dall'art. 8, comma 4, del d. lgs. 17.5.1999, n.153, secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di efficienza e adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. e) del d. lgs. 17.5.1999, n. 153, ai settori rilevanti scelti dal Consiglio di Indirizzo;
 - e) altri settori ammessi scelti dal Consiglio di Indirizzo;
 - f) reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve previsti dallo statuto, dall'Autorità di Vigilanza o deliberati ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera c);
 - g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. I componenti gli Organi statutari non possono essere destinatari ad alcun titolo di benefici economici o per servizi derivanti dall'attività della Fondazione, salvo nelle specifiche forme previste e disciplinate dal presente statuto e strettamente connesse all'esercizio delle proprie funzioni.
3. L'Organo di indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare, per quanto possibile, un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.
4. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7

Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Collegio dei Proviviri;
 - c) il Consiglio di Indirizzo;
 - d) il Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Presidente;
 - f) il Collegio dei Sindaci.
2. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto.

Art. 8

Assemblea dei Soci: composizione

1. L'Assemblea dei soci è composta da un numero massimo di 120 soci ordinari.
2. N. 119 soci ordinari sono eletti dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio di Indirizzo secondo la procedura prevista nel Regolamento dell'Assemblea dei soci. I soci possono essere eletti anche su proposta motivata sottoscritta da almeno dieci soci. In tal caso la proposta deve pervenire al Presidente della Fondazione entro il termine fissato dallo stesso Presidente. Uno dei soci ordinari è designato dal Capitolo della Cattedrale di Viterbo secondo le procedure di cui al successivo art. 10.
3. Le nomine a socio debbono essere convalidate dal Collegio dei Proviviri che accerta il possesso dei requisiti richiesti.
4. I soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sugli utili della Fondazione. Ai soci, inoltre, non compete alcuna forma di trattamento economico.
5. I soci durano in carica dieci anni e possono essere confermati una sola volta.
6. Possono essere nominate soci onorari le persone che hanno dato lustro alla comunità viterbese nel campo sociale, civile, scientifico, artistico e letterario. I soci onorari sono nominati a vita dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei votanti, su proposta motivata del Consiglio di Indirizzo.
7. I soci onorari non fanno parte dell'Assemblea, ma possono essere coinvolti nell'attività della Fondazione secondo le modalità decise dal Consiglio di Indirizzo, fermo restando i compiti attribuiti agli organi di governo.
8. I soci che assumono incarichi nel Consiglio di Indirizzo, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci sono sospesi dalle funzioni di socio per l'intera durata dei rispettivi incarichi. Analoga sospensione si verifica nei confronti del socio nominato Segretario generale. I soci che entrano a far parte del Collegio dei Proviviri mantengono i diritti relativi al loro stato di socio.
9. Il periodo di sospensione non viene computato ai fini della durata della qualità di socio.

Art. 9

Soci: requisiti e cause di ineleggibilità

1. I candidati devono essere scelti tra persone di piena capacità civile, di indiscussa probità, rappresentative nei campi della cultura, delle professioni, dell'economia civile e dell'impresa, le quali abbiano residenza o domicilio nella provincia di Viterbo o ne siano originari oppure che vi svolgano la loro principale attività.
2. In particolare:
 - a) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 1 del D.M. 18 marzo 1998, n. 144, e dall'art. 3 del D.M. 11 novembre 1998, n. 468, e successive modificazioni;
 - b) non devono aver tenuto comportamenti repressibili sul piano etico;
 - c) devono essere in possesso di titoli culturali o professionali e comprovate competenze ed esperienze attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione.
3. Non possono essere eletti soci:
 - a) coloro i quali abbiano lite di carattere economico con la Fondazione o abbiano cagionato danni o perdite alla Fondazione stessa;
 - b) gli interdetti, gli inabilitati o i condannati a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c) coloro che per almeno due esercizi precedenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate, oppure in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Art. 10

Soci: verifica disponibilità nuove nomine

All'inizio di ogni anno, il Presidente accerta il numero dei posti disponibili ed invita il Consiglio di Indirizzo alla formulazione della proposta di cui all'art. 8 comma 2 ovvero, ricorrendone i presupposti, invita il Capitolo della Cattedrale di Viterbo a fare la designazione di sua competenza.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci:
 - a) elegge i soci a norma dell'art. 8 dello Statuto;
 - b) elegge, anche tra i soci, la metà dei componenti del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d. lgs. 153/99, nel rispetto di quanto previsto dalla lett. c) dello stesso comma;
 - c) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - d) pronuncia la decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. j) del d. lgs. 153/99, se accerta la sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 9 commi 2 e 3;
 - e) esprime pareri consultivi non vincolanti in materia di bilancio e su delibere di particolare rilievo, su richiesta del Consiglio di Indirizzo;

- f) disciplina con apposito regolamento la propria formazione ed il proprio funzionamento.

Art. 12

Assemblea: presidenza e deliberazioni

1. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un quarto dei soci.
2. La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente della Fondazione.
3. Il Presidente è assistito dal Segretario generale o da chi sia chiamato a farne le veci.
4. Il Presidente accerta il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, constata se questa sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione.
5. Il Presidente nomina tra gli intervenuti un Segretario dell'Assemblea e, se necessario, due scrutatori; questi ultimi accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il Presidente e il Segretario generale, il verbale dell'adunanza redatto e sottoscritto dal Segretario dell'Assemblea.
6. L'Assemblea può deliberare soltanto su argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo dei votanti si tiene conto delle schede bianche e non si tiene conto degli astenuti.
8. Le decisioni su persone debbono essere votate a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo socio. Nelle votazioni si intende approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Art.13

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea.
2. I Probiviri durano in carica tre anni, possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta e prestano il proprio ufficio senza percepire compensi.
3. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica ricoperta nella Fondazione ad eccezione di quella di componente dell'Assemblea dei Soci.
4. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio stesso e ne dirige i lavori.
5. Il Collegio dei Probiviri:
 - a) convalida la nomina a socio previo accertamento dei requisiti ai sensi dell'art.9;
 - b) propone all'Assemblea la decadenza dalla qualità di socio per sopraggiunta perdita dei requisiti;
 - c) risolve le divergenze fra soci in ordine all'interpretazione e all'applicazione dello statuto e del regolamento dell'Assemblea.

Art.14

Gli organi di governo e di controllo e cause di ineleggibilità

1. Il Presidente e i componenti dei consigli di Indirizzo e di Amministrazione e i membri del Collegio dei Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.9. Inoltre devono avere professionalità e competenza adeguate alle rispettive funzioni e devono essere in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali nel rispetto del principio di efficace funzionamento. Al fine di evitare conflitti di interesse, la partecipazione agli organi di governo e di controllo è incompatibile sia con qualsiasi incarico politico, nazionale o locale, sia con le funzioni e le qualifiche indicate nell'art. 25.
2. La mancanza di ciascuno dei requisiti o la presenza di situazioni di incompatibilità di cui al comma precedente costituiscono causa di ineleggibilità.
3. I componenti degli Organi di governo e di controllo agiscono con indipendenza e riservatezza e sono tenuti a salvaguardare l'autonomia della Fondazione, di cui concorrono a formare la volontà.
4. I componenti degli Organi portano a conoscenza dell'Organo di appartenenza, o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini dei predetti requisiti di onorabilità.
5. L'unitarietà operativa della Fondazione è garantita con l'attribuzione di adeguati poteri ordinatori e strumentali al Presidente, il quale ha compiti di stimolo e di coordinamento del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Al fine di assicurare la distinzione dei ruoli all'interno della Fondazione, sono attribuite all'organo di indirizzo la determinazione degli obiettivi e dei programmi della Fondazione e all'organo di amministrazione la gestione della Fondazione e l'impulso della sua attività.
6. Per evitare che il rinnovo del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione possa creare situazioni di instabilità nella governance della Fondazione o di discontinuità nella sua attività istituzionale, e per contemperare l'esigenza dell'avvicendamento con quella della continuità di azione, i due organi hanno differente durata e i singoli consiglieri che vengano a mancare nel corso del mandato sono immediatamente sostituiti.
7. I componenti dei Consigli di Indirizzo, di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, ivi compreso il Presidente della Fondazione possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
8. a) Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
b) La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

9. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato. È comunque fatto salvo il maggior periodo di discontinuità, indicato alla successiva lett. b) del comma 11, atto a recepire il disposto del comma 6, art.3 dell'Addendum per il soggetto che ha svolto almeno un mandato da Presidente di durata superiore a quattro anni.

10. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

11. a) Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, nonché la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

b) La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

12. La Fondazione si adopera affinché nella composizione degli organi di governo e di controllo vi sia una idonea presenza di genere.

Il periodo di limitazione di cui sopra, è applicato anche ai componenti degli organi che abbiano superato la metà del secondo mandato.

Art. 15

Consiglio di Indirizzo: composizione e requisiti dei componenti

1. Il Consiglio di Indirizzo è formato da quattordici componenti.
2. I Consiglieri sono eletti per metà dall'Assemblea dei soci secondo la procedura del relativo Regolamento e per metà sono designati dagli enti di cui al successivo art. 16, comma 1. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti diversi dall'Assemblea siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
3. I componenti del Consiglio di Indirizzo debbono soddisfare i requisiti di cui agli artt. 9, 14 e 25 e devono essere scelti fra le persone che siano maggiormente adeguate per professionalità, competenza ed esperienza, specie nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione. Almeno il cinquanta per cento degli stessi devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Viterbo.

Art. 16

Consiglio di Indirizzo: procedure di nomina e durata

1. I seguenti enti, espressivi della realtà locale, designano sette componenti del Consiglio di Indirizzo che abbiano i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 14;
 - a) Università degli Studi della Tuscia: due docenti riferiti rispettivamente all'area delle discipline umanistiche e delle discipline scientifiche.
 - b) Amministrazione provinciale di Viterbo: un esperto in attività amministrative o in discipline proprie dell'economia civile.
 - c) Comune di Viterbo: un esperto in attività amministrative o in discipline afferenti alla tutela, gestione e promozione dei beni culturali.
 - d) Comune di Civita Castellana, Comune di Montefiascone, Comune di Tarquinia e Comune di Vetralla: un esperto in attività amministrative o in discipline proprie dell'economia civile.
 - e) Camera di Commercio di Viterbo: un esponente dell'economia o della finanza o dell'organizzazione aziendale.
 - f) Ordine degli Avvocati di Viterbo, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Viterbo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Viterbo e Provincia, Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Viterbo: un esponente delle rispettive aree professionali.
2. I comuni di cui alla lettera d) devono procedere alle designazioni in base a un criterio di turnazione secondo l'ordine di precedenza indicato nella stessa lettera d).
3. Gli Ordini di cui alla lettera f) devono procedere alle designazioni in base a un criterio di turnazione secondo l'ordine di precedenza indicato nella stessa lettera f).
4. I consiglieri designati non hanno vincoli di mandato, non sono rappresentanti dei rispettivi enti, né a questi rispondono.
5. Per assicurare continuità e funzionamento del Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa, provvede a chiedere le designazioni agli enti cui spettano. Analogamente il Presidente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea dei soci per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b). Le designazioni debbono pervenire alla Fondazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Gli enti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) se non procedono alle designazioni di propria competenza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'invito a designare, sono invitati a procedere d'urgenza alle predette designazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento del nuovo invito a designare, trascorso il quale decadono dal potere di designazione, la quale verrà effettuata, su istanza della Fondazione, dal Prefetto della Provincia, assicurando la prevalenza di soggetti espressivi della realtà locale e di quanto previsto all'art. 15 comma 3.
7. Se gli enti di cui al comma 1, lettera d) ed f) non procedono alle designazioni di propria competenza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'invito a designare, sono invitati a procedere d'urgenza alle predette designazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento del nuovo invito a designare, trascorso il quale il diritto di designazione passerà all'Ente

che segue nell'ordine rispettivamente indicato alla medesima lettera d) ed f) che provvederà su istanza della Fondazione secondo la medesima tempistica.

8. Se nessuno degli enti di cui al comma 1, lettera d) ed f) provvede alla rispettiva designazione entro i termini sopra indicati, la designazione verrà effettuata, su istanza della Fondazione, dal Prefetto della Provincia assicurando la prevalenza di soggetti espressivi della realtà locale e il rispetto di quanto previsto all'art. 15 comma 3.
9. Entro quindici giorni dalla ricezione delle nomine e delle designazioni, il Presidente richiede agli interessati, con lettera raccomandata, di produrre entro quindici giorni l'accettazione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità ai sensi degli artt. 9, 14 comma 1 e 25.
10. Per venute la documentazione e le accettazioni il Presidente della Fondazione convoca senza indugio la riunione per l'insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo.
11. Il Consiglio di Indirizzo nella sua prima seduta procede alla verifica della regolarità delle nomine e delle designazioni, dell'assenza di cause di ineleggibilità e d'incompatibilità e di conflitti d'interesse permanenti previsti dallo Statuto.
12. Il Consiglio di Indirizzo può operare pienamente nelle proprie funzioni quando siano pervenute accettazioni da parte di almeno dodici componenti.
13. I Consiglieri esercitano la loro funzione nell'esclusivo interesse della Fondazione.
14. I Consiglieri durano in carica sei anni anche nel caso di subentro. Essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta ai sensi dell'art. 14, comma 7.
15. Alla scadenza del loro mandato i consiglieri rimangono in carica fino al subentro dei loro successori.

Art. 17

Consiglio di Indirizzo: competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo:
 - a) verifica la regolarità delle nomine e delle designazioni dei propri componenti, nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e d'incompatibilità e di conflitti d'interesse permanenti previsti dallo Statuto;
 - b) elegge nel proprio seno il Presidente della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente resta in carica per la durata di sei anni e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta;
 - c) dichiara la decadenza dei propri componenti che non siano più in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9, 14 e 25;
 - d) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in caso di gravi violazioni di legge o dello statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio o quando ricorra giusta causa;
 - e) esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli Organi di amministrazione di controllo;
 - f) approva il bilancio;
 - g) determina, ogni tre anni, con motivata deliberazione, in rapporto ai bisogni del territorio, i settori rilevanti ed eventualmente altri settori d'intervento, da scegliere fra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c bis) del d. lgs. 17.5.1999 n. 153;

- h) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano programmatico pluriennale e il documento programmatico previsionale, indicando altresì le priorità e gli strumenti di intervento, e verifica la loro puntuale attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- i) approva e modifica lo statuto;
- j) approva e modifica i regolamenti interni;
- k) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, secondo le indicazioni dell'art. 5 commi 4, 5, 6, 9 e 10;
- l) stabilisce i criteri di scelta degli intermediari cui affidare la gestione del patrimonio mobiliare ai sensi dell'art. 5 commi 7, 8 e 11;
- m) decide la costituzione di imprese strumentali e delibera in materia di acquisizioni e dimissioni di partecipazioni di controllo in società che gestiscono imprese strumentali;
- n) adotta decisioni in materia di trasformazioni e fusioni art.4, comma 1, lettera b, n. 6, del d. lgs. 153/99;
- o) propone all' Assemblea la nomina dei nuovi soci;
- p) determina i compensi e le indennità per i componenti degli organi statutari, ai sensi dell'art. 24;
- q) può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive formate da esperti, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento;
- r) autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, con esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave, dei componenti degli organi di governo e di controllo della Fondazione e del Segretario generale, la relativa deliberazione viene presa con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci.

Art. 18

Consiglio di Indirizzo: riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce di norma ogni trimestre ed in ogni caso:
 - a) entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - b) entro il 31 ottobre per l'approvazione del documento programmatico previsionale per l'esercizio successivo.
2. Esso può essere convocato dal Presidente ove questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo o il Collegio dei Sindaci.
3. Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.
4. Nei casi di urgenza gli avvisi di cui al comma precedente devono essere spediti almeno ventiquattro ore prima della riunione per telegramma, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo in grado di certificare l'avvenuta ricezione.
5. Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
6. Per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che per le decisioni riguardanti le modifiche statutarie, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
7. In caso di parità di voti validamente espressi, l'esito della votazione si considera negativo e quindi la proposta oggetto della votazione è respinta.

8. Le deliberazioni su questioni riguardanti soci, consiglieri e sindaci sono assunte a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo consigliere. La stessa formalità deve essere adottata per le deliberazioni su qualunque altra questione quando ciò sia richiesto da un terzo dei presenti. Nelle votazioni si intende approvata la proposta che consegue almeno la metà più uno dei voti validamente espressi.
9. Assume le funzioni di Segretario del Consiglio il Segretario generale della Fondazione o chi sia chiamato a farne le veci.
10. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

Consiglio di Amministrazione: composizione, requisiti e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è formato da quattro Consiglieri, oltre che dal Presidente della Fondazione quale membro di diritto.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti etici e di onorabilità, di cui agli artt. 9 e 14, comma 1.
3. I Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza culturale o accademica o imprenditoriale o professionale sia nel settore privato che presso pubbliche amministrazioni con particolare riferimento:
 - a) alla gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari adeguati alle dimensioni della Fondazione;
 - b) alla gestione di progetti di intervento rivolti in special modo nei settori di attività della Fondazione;
 - c) all'area dell'organizzazione e gestione d'impresa o di pubbliche amministrazioni;
 - d) alle discipline economiche e giuridiche.

La metà dei consiglieri deve essere residente da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Viterbo.

4. Le proposte di nomina, formulate dal Consiglio di Indirizzo, sulla base dei requisiti di cui al comma precedente, sono valutate comparativamente, secondo criteri predeterminati, allo scopo di individuare i soggetti in possesso dei requisiti indicati negli artt. 9, 14 e 25 e adeguati alle caratteristiche e alle finalità della Fondazione.
5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applica la norma di cui all'art. 2392 del Codice Civile.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni anche nel caso di subentro. Essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta sensi dell'art. 14 comma 7.
7. Alla scadenza del loro mandato, i consiglieri rimangono in carica fino al subentro dei loro successori.
8. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, un consigliere di amministrazione cessi dal proprio incarico prima della scadenza del termine del mandato, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Consiglio di Indirizzo per la sua sostituzione.

Art. 20

Consiglio di Amministrazione: riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta al mese. Può essere convocato dal Presidente ove questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio stesso o il Collegio dei Sindaci.
2. Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti al domicilio dei singoli consiglieri e dei componenti il Collegio dei Sindaci con modalità telematiche che ne attestino la ricezione o con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.
3. Nei casi di urgenza gli avvisi di cui al comma precedente devono essere spediti almeno ventiquattro ore prima della riunione per telegramma, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo in grado di certificare l'avvenuta ricezione.
4. Per le modalità di funzionamento dell'organo vige quanto stabilito all'art. 18.
5. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 21

Consiglio di Amministrazione: competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e i compiti di gestione, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto, nonché di proposta e di impulso all'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.
2. Il Consiglio, in particolare:
 - a) provvede alla gestione dell'attività istituzionale della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio di Indirizzo;
 - b) nomina e revoca il Segretario generale, determinandone il compenso;
 - c) predispone il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
 - d) elabora le linee della programmazione pluriennale di attività e il documento programmatico previsionale annuale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo;
 - e) definisce il regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico e al trattamento del personale e alla relativa assunzione;
 - f) verifica per i propri componenti e per il Segretario generale la sussistenza e permanenza dei requisiti statutari e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza assumendo i conseguenti provvedimenti;
 - g) provvede alle nomine e alle designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione.
3. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito un generale potere di proposta al Consiglio di Indirizzo nelle materie attinenti all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - c) istituzione di imprese strumentali;
 - d) regolamenti interni;
 - e) scioglimento e liquidazione della Fondazione.

Art. 22

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione e assicura il loro corretto ed efficace funzionamento;
 - b) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo allo stesso Consiglio alla prima riunione utile per la relativa ratifica.
3. Il Presidente, nell'ambito del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea, esercita poteri ordinatori e strumentali per lo svolgimento della loro attività senza diritto di voto.
4. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare, pro-tempore, in via continuativa o per specifiche categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione.
5. Il Presidente con il parere del Consiglio di Amministrazione ha inoltre facoltà di nominare professionisti abilitati per assistere e difendere la Fondazione.
6. Le funzioni che il Presidente non può adempiere sono esercitate, senza alcun compenso, dal Consigliere Anziano.
7. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Consigliere Anziano entro quindici giorni convoca il Consiglio di Indirizzo per l'elezione del nuovo Presidente.
8. È Consigliere Anziano chi fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea è il più anziano di età.
9. Il Presidente alla scadenza del mandato, rimane in carica fino al subentro del suo successore.
 - a) In caso di sostituzione del Presidente in corso di mandato dovuta a cessazione anticipata, il soggetto nominato in sostituzione assume una durata sessennale autonoma.
 - b) Il Consiglio di Indirizzo, che ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b) elegge nel proprio seno il Presidente della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, prima dell'elezione del nuovo Presidente dovrà essere integrato del membro mancante con la richiesta di un nuovo nominativo all'ente designante, tenuto anche conto del quorum deliberativo richiesto per l'elezione.

Art.23

Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci si compone di un Presidente, di due membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo.
2. I membri del Collegio dei Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali ed essere residenti da più di tre anni nel territorio della Provincia di Viterbo.
3. Nella formazione del Collegio dei Sindaci, il Consiglio di Indirizzo individua comparativamente i professionisti che meglio corrispondono alle caratteristiche e alle finalità della Fondazione.
4. I Sindaci durano in carica quattro anni anche nel caso di subentro. Essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta ai sensi dell'art. 14 comma 7.
5. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal più anziano di età fra i supplenti fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo che provvede all'integrazione del Collegio.

6. Il Collegio dei Sindaci esercita le attribuzioni stabilite dall' art. 2403 commi 1 e 2 del Codice Civile in quanto applicabili.
7. Dichiarare la decadenza dei propri componenti che non siano più in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9, 14 comma 1, 23 comma 2 e 25.
8. Il Collegio dei Sindaci redige relazioni al documento programmatico previsionale ed al bilancio. Esse sono allegate ai rispettivi documenti.
9. I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.
10. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
11. I verbali delle riunioni sono firmati da tutti gli intervenuti.
12. Ciascuno dei componenti del Collegio può operare anche separatamente dagli altri.
13. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.
14. Alla scadenza del mandato i sindaci rimangono in carica sino all'insediamento dei loro successori.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24

Indennità

1. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo nella misura determinata dal Consiglio stesso su conforme parere del Collegio dei Sindaci. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.
2. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e all'impegno che ne deriva, nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo su conforme parere del Collegio dei Sindaci.
3. Ai componenti del Collegio dei Sindaci spetta un compenso fisso annuo in funzione dell'attività svolta, nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo.
4. Al Presidente ed ai componenti dei Consigli di Indirizzo e di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci spetta il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del loro incarico.
5. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa.
6. I compensi sono erogati secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.25

Incompatibilità

1. Al fine di assicurare condizioni di indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e di assoluta trasparenza delle decisioni, le cariche di membro del Consiglio di Indirizzo, di Amministrazione e

del Collegio dei Sindaci e del Segretario generale sono incompatibili tra loro e ciascuna di esse è incompatibile con i seguenti incarichi o qualifiche:

- a) membro del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, oppure di presidente, assessore e consigliere regionale;
 - b) candidato alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle società controllate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montana;
 - d) direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
 - e) ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;
 - f) dipendente in servizio o collaboratore della Fondazione, preposto a funzioni o servizi rilevanti istituzionalmente per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione ad esclusione del Segretario generale;
 - g) componente degli organi di amministrazione, direzione e controllo o dipendente degli enti titolari delle designazioni di cui all' art. 16, comma 1, o collaboratore anche soltanto in via occasionale degli stessi enti designanti;
 - h) i docenti universitari che svolgono funzioni di amministrazione o controllo o rappresentano all'esterno l'Ateneo designante di cui all' art. 16, comma 1 lett. a);
 - i) membro degli Organi di amministrazione, di indirizzo e di controllo o che rivestono la carica di Segretario o Direttore o sono dipendenti di altre Fondazioni di origine bancaria;
 - l) rappresentante di Enti e Organismi destinatari degli interventi della Fondazione che abbiano rapporti organici e permanenti con la Fondazione stessa;
 - m) condannato al risarcimento di danni nei confronti della Fondazione o in causa pendente con la stessa.
2. Non possono essere nominati componenti degli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d) o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettera b), se non siano decorsi almeno 12 mesi dalla cessazione delle relative campagne elettorali.
 3. I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.
 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed il Segretario generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, assumere ed esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

5. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi di governo e di controllo della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti dell'azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
7. Ciascun Organo, su proposta del Presidente, verifica per i propri componenti il possesso dei requisiti, le incompatibilità, le cause di sospensione o decadenza ed assume, entro 30 gg., i conseguenti provvedimenti. Se le stesse non sono rimosse mediante opzione dell'interessato entro 30 giorni dalla comunicazione del loro accertamento determinano la decadenza della carica. Per l'Assemblea l'accertamento dei requisiti avviene nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8 comma 3.

Art.26

Decadenza

1. Decadono dalla qualifica di socio, e dalle cariche di Consigliere di Indirizzo e di Amministrazione e di Sindaco:
 - a) coloro che sono dichiarati interdetti, inabilitati o che non godano più per qualsiasi causa della piena capacità civile o perdano il requisito di onorabilità indicati nell'art.9 comma 2;
 - b) coloro che abbiano provocato danni alla Fondazione;
 - c) coloro rispetto ai quali siano sopravvenute le cause di incompatibilità di cui all'art. 25.
2. La qualità di Socio, di Consigliere o di Sindaco si perde per dimissioni volontarie, con effetto dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.
3. Costituiscono cause di decadenza da socio, da componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci:
 - a) la mancata partecipazione, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento dichiarato per iscritto, alle riunioni dell'organo di appartenenza o nel caso dei componenti del Collegio dei Sindaci alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;
 - b) la mancanza o il venir meno nonché l'omessa comunicazione alla Fondazione di cui all'art. 14 comma 4 da parte dell'interessato della perdita dei requisiti richiesti per la nomina.
4. I soci, i consiglieri o i sindaci dichiarati decaduti non possono essere nominati o rieletti.

Art.27

Conflitto d' interessi

1. I componenti degli Organi della Fondazione e il Segretario generale nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per incarichi ricoperti interessi in conflitto con quelli della Fondazione devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e il Segretario generale al Consiglio di Amministrazione, ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Analoga comunicazione va fatta all'Organo di Controllo.
2. L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti sia della sospensione se il conflitto di interessi è temporaneo e limitato nel tempo, sia della decadenza nelle ipotesi di volontaria omissione della comunicazione del conflitto o di conflitto permanente.

Art. 28

Segretario generale – Personale

1. Il Segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Assiste alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea.
2. È nominato dal Consiglio di Amministrazione previo accertamento dei requisiti di cui agli artt. 9 e 25 e della idoneità a concorrere proficuamente nell'attività della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Segretario generale nel sopravvenuto difetto dei requisiti di cui al comma 2 o per l'inosservanza dei divieti di cui all'art. 25 comma 2.
4. Il Segretario generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse. Compie altresì ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Segretario generale il Consiglio di Amministrazione designa il sostituto nella persona del dipendente più elevato di grado o di un Consigliere di Indirizzo o di un Consigliere di Amministrazione.
6. La carica di Segretario generale o di colui che è designato a sostituirlo ai sensi del comma precedente è incompatibile con le cariche di cui all'art. 25, con tutte le cariche pubbliche di qualsiasi natura; nonché con incarichi esterni il cui svolgimento sia in concreto inconciliabile con la sua attività di servizio.
7. Il Consiglio di Amministrazione verifica nei confronti del Segretario generale la sussistenza di cause di incompatibilità e di decadenza, anche su sollecitazione di altri organi o di singoli soci della Fondazione, assumendo sollecitamente i conseguenti provvedimenti.

TITOLO IV

BILANCIO, DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Art.29

Bilancio

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il progetto di bilancio e la proposta di documento programmatico previsionale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno e sono trasmessi al Collegio dei Sindaci per il parere di cui al precedente art. 23 comma 8.
3. Il progetto di bilancio ed il documento programmatico previsionale, con la relazione del Collegio dei Sindaci e il parere dell'Assemblea, ove richiesto ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera e), devono restare depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono la riunione del Consiglio di Indirizzo chiamato ad approvarli.
4. Il bilancio e il documento programmatico previsionale, una volta approvati dal Consiglio di Indirizzo, rispettivamente entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, sono inviati entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.

5. Nel documento programmatico previsionale la Fondazione indica a fini informativi gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1 del d. lgs. 17.5.1999 n. 153 e fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.
6. Per la redazione del bilancio e la tenuta delle scritture contabili si applicano le norme stabilite dall'art. 9 del d. lgs. 17 .5.1999, n. 153 e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di bilanci e relativa relazione.
7. In conformità con la sua natura, la Fondazione deve rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari della propria attività; fornire una chiara ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenere un'adeguata redditività.
8. La Fondazione rende disponibile il bilancio sul proprio sito Internet e ne assicura la pubblicità nel rispetto delle prescrizioni emanate in merito dall'Autorità di Vigilanza.
9. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153/99. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153/99.

Art.30

Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Provisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Sindaci, sono tenuti a cura del Segretario generale.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività in relazione alla natura giuridica privata.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali viene tenuta una specifica contabilità separata e predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio d'esercizio.

Art. 31

Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:
 - a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo

di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato; è comunque fatto salvo il maggior periodo di discontinuità, indicato alla successiva lett. d), atto a recepire il disposto del comma 6, art.3 dell'Addendum per il soggetto che ha svolto almeno un mandato da Presidente di durata superiore a quattro anni.

- c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:
- a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali prima che sia decorso un periodo di tempo pari almeno a tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione; è comunque fatto salvo il maggior periodo di discontinuità, indicato alla successiva lett. d) comma 2 del presente articolo, atto a recepire il disposto del comma 6, art.3 dell'Addendum per il soggetto che ha svolto almeno un mandato da Presidente di durata superiore a quattro anni.
 - c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
 - e) non attribuiscono ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.
 - f) Il periodo di limitazione di cui sopra, è applicato anche ai componenti degli organi che abbiano superato la metà del secondo mandato.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

Art. 32

Scioglimento degli organi, liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione, con deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei soci e nel rispetto della normativa vigente, oltre a procedere allo scioglimento nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi, fondersi o confluire in uno o più altri enti che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. In caso di scioglimento l'eventuale residuo netto della liquidazione viene devoluto dal Consiglio di Indirizzo, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei soci, in conformità alla legge, agli scopi e agli ambiti territoriali previsti dallo Statuto.
3. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 11 del d. lgs. 153/99.

NORME TRANSITORIE

Art. 33

1. Le presenti modificazioni dello statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Del loro contenuto e della loro approvazione viene data adeguata pubblicità, essa verrà garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
2. In deroga all'art. 8 comma 5 del presente Statuto, le persone fisiche nominate prima dell'entrata in vigore dello Statuto approvato il 28 luglio 2000 mantengono fino alla loro naturale scadenza i diritti acquisiti relativi alla permanenza del loro stato, a prescindere dalle modalità della nomina secondo precedenti norme statutarie.
3. Coloro i quali sono stati nominati prima dell'entrata in vigore dello statuto del 10 marzo 1984 perdono la qualità di "socio a vita" e iniziano un secondo mandato decennale a partire dalla data di entrata in vigore del precedente statuto.
4. La modifica dell'art. 16 comma 14 del presente Statuto, concernente la durata del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo, si applica al mandato in corso dei componenti dell'Organo di indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
5. La modifica dell'art. 17 c.1 lett. b) del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
6. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui all' art. 31 c. 1 e 2 e art. 14 dal comma 7 al comma 11, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.